

INSTAURARE

CHRISTO

OMNIA IN

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno LII, n. 3

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine - Taxe perçue

Settembre - Dicembre 2023

SINODO E SINODALITÀ: QUALCHE RIFLESSIONE

di Daniele Mattiussi

Si è chiusa di recente (ottobre 2023) la prima fase del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità. Sinodo dei Vescovi singolare per almeno due aspetti: il primo è rappresentato dal fatto che al Sinodo non hanno partecipato solamente i Successori degli Apostoli ma anche diversi religiosi/e e diversi laici (taluni dichiaratamente atei e, comunque, in passato polemici contro la Chiesa cattolica); il secondo aspetto singolare è dato dal fatto che «oggetto» del Sinodo è stato (ed è) un metodo (la sinodalità) e non questioni di merito (anche se queste, cacciate dalla porta, sono state talvolta fatte rientrare dalla finestra). Questo aspetto è un problema da considerare soprattutto perché esprime chiaramente che cosa implichi il «mettere in moto processi» senza approfondire e definire le questioni.

«Mettere in moto processi» è proprio delle teorie gnostiche; di quelle dottrine soprattutto «tedesche» che nell'epoca contemporanea hanno impregnato il «pensiero» e ipotecato le prassi. Esse insegnano che la storia, anche quella della Chiesa, è caratterizzata esclusivamente dal «divenire». Nulla sarebbe stabile. La Chiesa, per esempio, non avrebbe – secondo queste teorie – un Deposito da custodire e tramandare essendo chiamata esclusivamente a «promuovere», vale a dire a innovare continuamente sia la dottrina sia la morale. In altre parole, essa non avrebbe il compito di indicare la via della verità e del bene, ma quello di insegnare un metodo di vita (individuale e comunitario) che consenta di elaborare («creare») verità provvisorie

(storicismo), possibilmente condivise (il consenso volontaristico sarebbe condizione della verità, come insegnò, per esempio, - almeno virtualmente - Lutero e come nel tempo presente propone Habermas).

Le dottrine «tedesche» che hanno orientato opzioni teoriche e scelte pratiche nel secolo XX (sia nella prima sia nella seconda metà del «secolo breve») sono tuttora condivise anche se esse si ammantano spesso attualmente di «americanismo», vale a dire vengono presentate come novità delle Scuole operanti negli U.S.A. Esse hanno una matrice comune, perché l'«americanismo» è figlio della più coerente cultura protestante, benché questa sia stata «indebolita» dall'empirismo proprio del mondo anglosassone. Gli effetti lo rivelano sotto molti aspetti e ad ogni livello.

Il «mettere in moto processi» non tende, dunque, all'approfondimento della verità. La Chiesa (cattolica), pertanto, non sarebbe – così la definì, per esempio, Giovanni XXIII - «mater et magistra». Al massimo essa potrebbe essere una «cattiva maestra», cioè una maestra che indica una via sbagliata, perché al fondo di essa starebbe un nichilismo integrale e, prima ancora, cioè lungo la strada, starebbe un relativismo storicistico: la verità sarebbe scambiata con l'opinione, meglio se pubblica e condivisa. Un'opinione, però, che avesse come fondamento e criterio l'opinione medesima sarebbe destinata, in ultima analisi, ad imporre la dittatura del relativismo (Benedetto XVI) e un cambiamento perenne. Essa sarebbe figlia del tempo, delle mode passeggiere (per la qualcosa anche la Chiesa sarebbe continuamente al loro rimorchio). La Chiesa non sarebbe,

appunto «maestra» ma discepola e discepola di dottrine provvisorie. Anziché promuovere l'umanità (che non è un'opinione) e indicare la via della salvezza eterna si farebbe promotrice di orientamenti culturali e di prassi che porterebbero alla deriva la stessa umanità.

Non sorprende l'impostazione impressa al Sinodo sulla sinodalità, perché chi l'ha voluto e ispirato è pregno di una cultura che tende a tutto «battezzare» (contrariamente a quanto insegnò, per esempio, san Paolo il quale – I Tessalonicesi 5, 21 - raccomandò di esaminare tutto ma di ritenere solamente ciò che è buono). È il criterio «clericale» dei Gesuiti moderni e di tutti coloro che non intendono rimanere esclusi dal processo storico, vale a dire dall'effettività storica (non importa di quale effettività storica si tratti). Non solo. L'ispiratore principale del Sinodo sulla sinodalità ha attinto molto alla cultura «tedesca», anche se, in parte, «filtrata» attraverso Romano Guardini. Egli, inoltre, proviene da un contesto culturale caratterizzato dal «populismo», che privilegia metodi «democratici-totalitari» propri dei regimi di massa del nostro tempo. Tutti, secondo il populismo, sono formalmente (quindi, apparentemente, solo apparentemente) coinvolti: Vescovi, religiosi, laici, materialisti, atei: la verità sarebbe data dalla «convergenza», dalla contingente unità. Gesù, pertanto avrebbe sbagliato a rivolgere ai suoi discepoli la domanda: «volete andarvene anche voi?» (Gv. 6, 60-69) allorché insegnò loro verità «scomode», ritenute dalla maggioranza degli ascoltatori «dure», di non facile condivisione. Gesù sarebbe stato «divisivo», perché la sua verità,

(segue a pag. 2)

(segue da pag. 1)

che è la Verità, non avrebbe consentito l'ecumenismo contemporaneo e non avrebbe permesso un processo «coinvolgente».

Tutto ciò è stato condiviso – almeno così sembra – da coloro che hanno partecipato ai lavori della prima fase del Sinodo sulla sinodalità. Probabilmente lo hanno fatto spinti dall'intenzione di «obbedire». L'obbedienza, però, non è mera esecuzione. L'obbedienza, infatti, implica una valutazione razionale delle decisioni e dei metodi. Sul piano civile l'obbedienza come esecuzione ha portato a condanne penali: diversi ufficiali nazisti, per esempio, hanno portato come argomento per legittimare il loro operato l'obbedienza a ordini superiori. Sono stati, però, - giustamente - condannati per i crimini commessi. L'obbedienza, infatti, non è assolutamente passiva. Pertanto anche i partecipanti al Sinodo sulla sinodalità non avrebbero potuto condividere un metodo (facendolo, quindi, proprio) che li ha resi autori e non semplici testimoni, che porta al «nuovo processo che – dichiara la Relazione finale – coinvolge tutta la Chiesa e tutte le Chiese».

La Chiesa non è la Chiesa dei desideri, sintetizzati in un documento che raccoglie i risultati dei «lavori di gruppo», svoltisi in questa occasione nell'Aula Paolo VI. La Chiesa è una fondazione, non è un'associazione. Essa dipende dalla volontà del Fondatore, che nessuno ha il potere di modificare.

Non si tratta, quindi, di promuovere una visione antropologica, una delle tante visioni antropologiche elaborate e più o meno condivise. La Chiesa è chiamata ad offrire la visione antropologica reale, vale a dire la visione ontica dell'essere umano, chiamato alla vita eterna. Questa visione è offerta dalla Rivelazione e supportata dall'indagine dell'intelligenza umana. Non scaturisce da lavori condizionati da fattori legati al tempo, alle circostanze, alle culture sociologiche. La Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo, la buona Novella, che l'uomo con le sole sue forze difficilmente raggiunge. La Chiesa, perciò, non deve dipendere dalla mentalità egemone (la considerazione dei poveri, per esempio, nella

Relazione finale della prima fase del Sinodo ne è un esempio eclatante). Essa deve guidare il mondo. Se necessario – e spesso è necessario – deve «contestarlo».

È stato autorevolmente osservato che il Sinodo sulla sinodalità è un tentativo di protestantizzare la Chiesa cattolica, *rectius* la Chiesa semplicemente. L'osservazione non è sbagliata, poiché – lo si è detto all'inizio – il Sinodo dei Vescovi (istituito da Paolo VI nel 1965) sembra essere diventato un Sinodo protestante, più particolarmente valdese (abbiamo considerato la questione con una breve Nota pubblicata nel n. 2/2023 di *Instaurare*). È vero che il Sinodo sulla sinodalità non ha avuto (sinora) poteri decisionali. Esso, però, ha ampliato i confini designatigli originariamente. La Chiesa tutta sembra essere diventata docente con il Sinodo sulla sinodalità. Diciamo «sembra» perché, mancando al Sinodo i poteri deliberativi (di cui gode, per esempio, quello valdese), esso non può legittimamente essere considerato un'assemblea deliberativa. L'allargamento (e, conseguentemente, la trasformazione del Sinodo) della partecipazione giuoca, però, un ruolo che non è di mera immagine: esso – l'allargamento – segna, infatti, di fatto l'introduzione della democrazia (moderna) nella Chiesa. Il che potrebbe aprire all'errore di considerare la Chiesa un'assemblea i cui fini sarebbero nel potere sovrano dei soci (i battezzati). Con ciò non diciamo che i laici non vadano consultati. Fra l'altro, attualmente sembrano talvolta più saggi di molti Pastori. Quello che va evitato, comunque, è rendere la consultazione uno strumento rivoluzionario, ritenendo di poter far scaturire la verità dal conteggio delle opinioni e rendendo (almeno di fatto) il Papa megafono della «base» (è significativo, a questo proposito, che la Relazione finale chieda una radicale revisione del Diritto canonico, ignorando che esso non è un semplice insieme di norme positivistiche, scaturendo le sue regole dalla natura della Chiesa).

Il «mettere in moto processi» secondo la Relazione finale della prima parte dei lavori del Sinodo sulla sinodalità rappresenterebbe la continuazione del metodo del Concilio Vati-

cano II. È un'affermazione arbitraria: il Concilio Vaticano II, infatti, è molto lontano dal considerare il Deposito ricevuto e custodito dalla Chiesa come soggetto a un perenne e necessario «divenire». È vero che diversi suoi interpreti hanno dato questa interpretazione del Concilio: esso sarebbe un Concilio di rottura; segnerebbe, a loro avviso, una rivoluzione. Benedetto XVI, che al tempo del Concilio era un «perito» considerato «progressista», ha censurato questa interpretazione. Papa Ratzinger, infatti, ha affermato che esso deve essere interpretato secondo l'«ermeneutica della continuità» (22 dicembre 2005). Nessuna rottura, quindi. Tanto meno una rivoluzione. È vero che molti padri conciliari, formati secondo i canoni della cultura modernistica, avevano questo proposito nel loro cuore. I documenti finali del Concilio Vaticano II, pur presentando talvolta difficoltà di «lettura» anche per l'ambiguità del loro linguaggio, non consentono, però, di registrare «sconvolgenti scoperte», per usare le ammonitrici parole di Paolo VI (8 dicembre 1966). D'altra parte se fosse vera l'interpretazione della discontinuità avrebbero avuto (e avrebbero) ragione mons. Marcel Lefebvre e coloro, come per esempio Romano Amerio, che sostengono l'impossibilità di individuare nel Concilio Vaticano II la «recezione» della tradizione dottrinale (e disciplinare) che costituì il patrimonio della Chiesa cattolica dei secoli precedenti.

È una questione di fondo a proposito della quale il Sinodo sulla sinodalità sembra avere preso posizioni di sostanziale «contestazione» rispetto persino al magistero dei Papi post-conciliari.

D'altra parte il Sinodo sulla sinodalità, sostenendo simili tesi, finisce per de-legittimare anche se stesso. Il «mettere in moto processi» porta, infatti, alla conclusione (assurda) secondo la quale il processo non è un moto a qualcosa ma fine a se stesso. La cosa ricorda l'affermazione di un interventore a un convegno (al quale partecipò anche chi scrive), il quale esordì dicendo «io non ho nulla da dire ma prendo la parola perché, parlando, qualcosa dirò».

I MOLTI PROBLEMI DEL «CASO INDI GREGORY»

Indi Gregory, la bambina di otto mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, è morta alle ore 1,45 del 13 novembre 2023.

La causa prossima della sua morte è stata l'estubazione che ha sicuramente accelerato il suo decesso (per soffocamento).

Il padre, affranto e arrabbiato ha dichiarato che il Sistema sanitario e i Tribunali inglesi hanno tolto a Indi non solo «la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa». Nel Regno Unito hanno imposto persino la scorta nel trasferimento della piccola con l'ambulanza per prevenire eventuali decisioni difformi da quelle impartite dalle autorità: i suoi genitori, infatti, sono stati sospettati di agire in senso difforme.

Il «caso Indi Gregory» non è isolato. Fa seguito a diversi altri analoghi «casi» che hanno suscitato indignazione: al «caso Charlie Gard», Alfi Evans (al quale *Instaurare* ha riservato un ampio commento che si può leggere nel n. 2/2018), Archie Battersbee, Isaiah Haasstrup. Il «caso Indi Gregory», poi, apre ad altri casi di cui ha dato e dà notizia la stampa quotidiana (per esempio, quella del 16 novembre 2023), riportando notizie secondo le quali in altri Centri (per esempio, il Vidas di Milano) si sarebbero presentati genitori invocando le strutture a dare pace (cioè la morte) ai loro figli, accelerando la loro soppressione. Tutte vite sopresse (o sopprimibili) perché affette da malattie inguaribili benché non sempre necessariamente incurabili. La *ratio* di ognuna di queste «decisioni», prese in passato dai Tribunali su ricorso talvolta degli Ospedali, è in ultima analisi sempre la stessa: quella di non spendere denaro per la cura di malattie (per ora) giudicate inguaribili. Il criterio, dunque, cui è subordinata la vita è, in questi casi, quello «utilitaristico», il quale ha portato (anche oltre i confini del Regno Unito) al rifiuto delle cure costose a carico dei Sistemi sanitari a coloro che hanno superato una certa età (di solito i sessantacinque anni). Queste

persone, infatti, - anche se guarite - non sarebbero più nella condizione di «produrre», tanto meno di produrre secondo i canoni e le attese del sistema capitalistico generato dalle dottrine protestanti (in particolare dal Calvinismo). Pertanto, la loro vita non vale alcunché. In taluni casi sarebbe addirittura di danno all'economia (ai bilanci, cioè) del Paese al quale appartengono.

Si dirà che almeno nel caso di Indi Gregory si è posto fine all'accanimento terapeutico. Non è da escludere questa ipotesi che, però, richiederebbe una prova. La prova potrebbe essere data solamente dalla previa pratica di tutte le cure possibili. In altre parole, è impossibile provare *a-priori* o fare previsioni sulla sola base di dati statistici. Perciò diventa impossibile provare che le cure e i sostegni vitali praticati a Indi Gregory erano (o sarebbero stati) assolutamente inutili. L'esperienza, infatti, dimostra il contrario. Le previsioni dei medici non sono sempre confermate dai decorsi delle malattie. In passato - è il caso, per esempio, di Tafide Reqeeb, trasferita quattro anni fa dal Royal Hospital di Londra al Gaslini di Genova - era stata pronosticata la morte a breve di una piccola paziente (affetta da malattia incurabile), la quale invece è sopravvissuta - ed è tuttora in vita - e in condizioni di salute «accettabili» (termine errato, perché non si dice da chi e perché).

Certamente l'accanimento terapeutico, in alcuni casi praticato per ragioni machiavelliche (si pensi a Franco, deceduto nel 1975, e a Tito, morto nel 1980, per fare solamente due esempi noti), è violenza alla natura e resistenza ai decreti di Dio. Esso, però, è considerato addirittura un «diritto soggettivo» da taluni ordinamenti giuridici contemporanei, ove sia richiesto dall'interessato (si veda, per quanto riguarda l'Italia, la Legge n. 219/2017).

Deve ritenersi improprio, però, parlare di accanimento terapeutico nel caso di Indi Gregory. Almeno per due ragioni: 1) perché sembra che

non le siano state praticate tutte le cure possibili (se l'Ospedale Bambin Gesù di Roma era pronto ad accoglierla, significa che c'erano altri percorsi sanitari possibili che si sarebbero dovuti praticare); 2) perché i medici non sono chiamati unicamente ad applicare Protocolli, i quali sono certamente utili ma la loro applicazione passiva non esaurisce la cura che, talvolta, tale non è.

Va sottolineato, poi, che Indi Gregory non era - ovviamente - nella condizione di manifestare la propria volontà, come richiesto - sia pure assurdamente in taluni casi - dalle teorie moderne che tutto cercano di legittimare invocando il diritto all'autodeterminazione assoluta della volontà del soggetto (sull'argomento si rinvia alla seria monografia di R. DI MARCO, *Autodeterminazione e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017). Anzi, per quel che riguarda Indi Gregory i suoi genitori si sono fermamente opposti alla sospensione dei trattamenti vitali, decisa da un magistrato sulla base dell'«interesse della minore». Non è dato sapere quale interesse sia stato considerato e invocato (quello esclusivamente economico, quello della morale della pietà o della compassione, quello valutato sulla base della qualità della vita?). Non è dato sapere, inoltre, quali bilanciamenti abbia fatto il Tribunale: il risultato è stato ed è l'imposizione della arbitraria volontà dello Stato, chiuso a ogni considerazione e a ogni istanza che metta in discussione la prescrizione della norma positiva e il potere brutale delle istituzioni; cosa praticata spesso nel corso della storia, ma in particolare dal regime nazista.

Si deve mettere in dubbio, inoltre, un dogma della modernità e in particolare dell'americanismo, cui fanno riferimento ormai diversi Comitati etici e la maggioranza dei soggetti: la qualità della vita non è criterio per il diritto alla vita. In altre parole il diritto alla vita non dipende da valutazioni soggettive (opinabili e spesso

(segue a pag. 4)

IL 49° CONVEGNO ANNUALE DEGLI «AMICI DI *INSTAURARE*»

Come programmato, il giorno 23 agosto 2023 si è svolto presso il santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) il 49° convegno annuale degli «Amici di *INSTAURARE*».

Il convegno è stato aperto con la celebrazione della santa Messa in rito romano antico. Ha celebrato don Dionisio Vivian della Diocesi di Concordia-Pordenone, il quale ha tenuto anche una meditata e stimolante omelia. Al termine della santa Messa è stata invocata l'assistenza dello Spirito Santo con il canto del «Veni Creator». Federico Buset ha accompagnato la celebrazione con la musica e ha gui-

(segue da pag. 3)

da respingere, perché erronee), da opinioni circa il benessere (talvolta meramente animalesco), da considerazioni sociali. La vita è un bene in sé, nonostante le difficoltà e i molti problemi che essa presenta. Tanto è vero che la stragrande maggioranza degli esseri umani si batte con determinazione per conservarla. Il «senso comune», infatti, apprezza il positivo, anche il positivo finito. Basterebbe considerare che tutti ricorrono ai medici per recuperare la salute quando sono o si considerano ammalati.

Infine va preso atto con riferimento al «caso Indi Gregory» - e va preso atto con amarezza e delusione - che le istituzioni che dichiarano (a parole) di difendere i «diritti umani» (nei quali fanno rientrare anche l'aborto procurato), si sono ben guardate dal «difendere» il fondamentale diritto alla vita della piccola Indi. Non ci risulta, per esempio, che l'Unione Europea sia intervenuta. Né che altre istituzioni abbiano speso parole per il caso *de quo*. Persino la Chiesa cattolica, desistendo da un proprio dovere, si è limitata a dichiarazioni d'ufficio e alla preghiera per i genitori di Indi: una specie di filantropia di fatto, lontana da principi etici e dalla legge di Dio: il V Comandamento, infatti, prescrive di non ammazzare.

d. c.

dato il canto. Impeccabile è stato il servizio degli accolti: un professore di Scuola Media Superiore, un Ufficiale dell'Aeronautica e un Ingegnere.

Dopo una breve pausa-caffé sono iniziati i lavori culturali. Il Direttore di *INSTAURARE* ha rivolto un breve saluto ai partecipanti e ha illustrato il tema e le finalità del convegno, dedicato - com'è noto - a «Tramonto della teoria liberal-radical? Un'evidenza nel campo politico-giuridico dopo la pandemia da Covid-19». Il Direttore di *INSTAURARE* ha presentato (e ringraziato) i Relatori: il prof. Miguel Ayuso, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Comillas di Madrid, nonché Presidente emerito dell'Unione Internazionale Giuristi Cattolici, e l'avv. Rudi Di Marco, Dottore di ricerca dell'Università di Padova. Di entrambi è stata sottolineata la particolare competenza, avendo essi al loro attivo diverse e specifiche pubblicazioni sugli argomenti chiamati a trattare: «Problemi del costituzionalismo dopo la pandemia da Covid-19» il prof. Miguel Ayuso e «I «nuovi» diritti tra oscuramento dell'intelligenza e cecità della volontà» l'avv. Rudi Di Marco.

Il prof. Miguel Ayuso ha svolto, quindi, la prima relazione. Egli ha preso in considerazione innanzitutto i provvedimenti normativi adottati da diversi Paesi per combattere la pandemia da Covid-19. Ha esaminato e comparato, poi, la giurisprudenza di alcune Corti costituzionali relativa alla legittimità costituzionale di detti provvedimenti normativi. Ha evidenziato il «salto di qualità» del costituzionalismo operato (per necessità o per scelta) in presenza della pandemia. Si è soffermato sulle «nuove» questioni che il costituzionalismo è chiamato a considerare e risolvere nel momento presente.

La relazione del prof. Ayuso ha suscitato profondo interesse, evidenziato anche dagli interventi dei partecipanti che le hanno fatto seguito.

Dopo la pausa conviviale i lavori sono stati ripresi nel pomeriggio con la relazione dell'avv. Rudi Di Marco. Il

relatore ha spiegato innanzitutto che cosa si intende attualmente per «nuovi diritti»: l'espressione non indica novità sostanziale ma semplice sviluppo di vecchie teorie giuspositivistiche anche se applicate in un contesto ordinamentale sotto taluni profili «inediti». Ha esemplificato ampiamente richiamando le più recenti «pretese» avanzate come «diritti». Ha sostenuto la necessità di una profonda revisione dei canoni interpretativi della problematica giuridica, sia normativa sia giurisprudenziale. Ha concluso, come si può vedere leggendo il testo che pubblichiamo a parte (alle pagine 5-11), considerando alcune questioni politiche e giuridiche nodali del nostro tempo.

Anche la relazione dell'avv. Di Marco ha favorito un'ampia discussione, la quale è stata occasione per approfondire diversi punti lasciati necessariamente nell'ombra.

Il convegno è stato chiuso da un breve intervento del Direttore di *INSTAURARE*, che ha considerato alcune obiezioni che generalmente vengono avanzate nei confronti delle attività convegno; ha invitato a evitare impegni poco costruttivi legati ad iniziative caratterizzate esclusivamente dall'opposizione; ha formulato alcune proposte di collaborazione.

Le finalità del convegno erano state illustrate nel corso di un ampio servizio che «Telepordenone» ha mandato in onda nel corso del Telegiornale delle ore 19.00 del 22 agosto 2023 (sono stati intervistati il prof. Giordano Brunettin, il prof. Miguel Ayuso e l'avv. Rudi Di Marco). Ne hanno parlato sia prima (preannunciando il programma del convegno) sia dopo (dando conto dei lavori) anche Agenzie straniere (l'Agenzia FARO di Madrid, per esempio) e testate telematiche (*CONVERSACIONES DE LA ESPERANZA*) diffuse a livello internazionale, soprattutto nei Paesi ispanoamericani. La stampa locale, invece, - fatta eccezione per «Telepordenone» - ha ignorato assolutamente l'iniziativa.

I NUOVI DIRITTI TRA OSCURAMENTO DELL'INTELLIGENZA E CECITÀ DELLA VOLONTÀ

di Rudi Di Marco

Venendo meno a una consuetudine, in virtù della quale l'esposizione (dottrinale) del tema oggetto della trattazione dovrebbe sempre precedere l'analisi dei problemi allo stesso connessi, inizierò questo mio contributo facendo *viceversa* un breve riferimento a un «caso» concreto, il quale mi sembra di particolare interesse e il quale molto probabilmente desterà subito l'attenzione del Lettore, anche suscitando qualche «felice» perplessità.

Al di là di tale aspetto, comunque, il fatto di presentare subito il problema in termini concreti, cioè legati all'esperienza normativo-giurisprudenziale, pone almeno le premesse «espositive» per fugarsi eventuali dubbi circa l'importanza e circa l'effettiva contingenza delle questioni trattate.

Quello dei cc.dd. nuovi diritti, infatti, è un problema vero e attuale che pone interrogativi e difficoltà concrete sia dal punto di vista del diritto, inteso in senso stretto e proprio; sia dal punto di vista della politica e della politica del diritto; sia dal punto di vista della morale, anche sotto il profilo della c.d. morale sociale; sia, in fine, dal punto di vista della concreta operatività nell'ambito dell'Ordinamento e nell'ambito dei vari Ordinamenti cc.dd. di diritto positivo; vale a dire nell'ambito del momento applicativo di questi «diritti» i quali postulano – per esempio in sede giurisdizionale, in sede amministrativa *et coetera* –, oltre a un'astratta loro «proclamazione» (oggi si parla, in modo volutamente ambiguo di «riconoscimento»), una concreta facoltà di esercizio, con i connessi mezzi necessari sul piano operativo.

Il tema del diritto e dei diritti, invero, anche se esso sia considerato solo nei termini del diritto soggettivo positivo¹ – termini quantomeno riduttivi, se non proprio inaccettabili concettualmente –, esso è un tema sempre e necessariamente dinamico e complesso, il quale investe di-

rettamente o indirettamente il rapporto *ad alterum*; comporta conseguenze sul piano economico e sociale; implica un compendio di obbligazioni positive e negative; postula determinate scelte politiche *et coetera*.

Dunque, il problema dei cc.dd. nuovi diritti – e lo vedremo meglio nel prosieguo della trattazione – si pone imperiosamente anche sotto l'angolo di prospettiva del sistema normativo vigente e dell'attività di governo *lato sensu* intesa, soprattutto con riguardo alla gestione e alla destinazione delle risorse, le quali tendono a risultare, evidentemente, sempre più insufficienti rispetto alla quantità sempre crescente delle varie pretese legalizzate, cioè dei vari «diritti» creati *ad hoc* per far fronte a peculiari aspettative volontaristiche, sempre nuove, sempre diverse.

Dirò subito, allora – così enunciando la tesi *apertis verbis* – che i cc.dd. nuovi diritti altro non sono se non pretese volontaristiche, cioè desiderii più o meno definiti, i quali rivendicano di ammantarsi con le strutture formali dell'istituzione legale-normativa. Nulla essi hanno di autenticamente giuridico e nessun fondamento essi offrono, o anche solo postulano, con riguardo al principio della giustizia. In una parola i cc.dd. nuovi diritti si ritengono autosufficienti, cioè ricusano ogni fondazione trascendente.

I cc.dd. nuovi diritti, infatti, si declinano in guisa di libertà negative legalizzate e deresponsabilizzate – Segovia, per esempio, con riguardo ai cc.dd. diritti umani, i quali danno conto di un capitolo dei nuovi diritti, parla giustamente di «*derechos libertades que indican posibilidades psíquicas, intelectuales o físicas del individuo*»² –; si tratta, quindi, di libertà negative le quali assumono la propria fisionomia all'interno dell'Ordinamento attraverso un complesso procedimento che potrei definire a formazione progressiva.

Il loro sviluppo, invero, passa necessariamente attraverso tre fasi concettuali: la prima riguarda la liberalizzazione in senso stretto, onde l'Ordinamento si modifica affinché la norma positiva non vieti la re-

alizzazione della data pretesa; la seconda concerne la normativizzazione della stessa pretesa già legalizzata, quindi la pretesa in parola assurge al rango di diritto soggettivo, colle guarentigie che ne conseguono; la terza, infine, si compie nella fase *lato sensu* assistenzialistica, nella quale l'esercizio del diritto, oramai entrato nell'Ordinamento positivo, viene reso possibile grazie all'intervento, appunto assistenziale, dello Stato, o comunque dell'Organo pubblico competente che ne apparcchia i mezzi. Le prime due fasi rispondono alle esigenze del liberalismo in senso stretto, l'ultima compendia la sua evoluzione nel radicalismo collettivista. Se si pensi all'evoluzione che ha avuto il c.d. diritto all'aborto – uno dei molti «nuovi diritti» – la cosa appare di tutta evidenza: prima l'aborto era perseguito penalmente, poi è stato legalizzato – Mantovani direbbe penalmente tollerato –, successivamente esso è assunto al rango di diritto soggettivo, cioè di *facultas agendi ex norma agendi*, e alla fine esso stesso si è strutturato in guisa di diritto di prestazione, vale a dire in guisa di servizio esigibile pressoché *ad nutum* da parte dello Stato *lato sensu* inteso.

Tanto premesso rinvierò alla parte conclusiva del mio breve intervento qualche riferimento e qualche riflessione in ordine al plesso dommatico che involge il tema assegnatomi, appunto concernente i cc.dd. nuovi diritti, non senza anticipare, comunque, alcune osservazioni già nello svolgimento del discorso col quale entro *in medias res*.

Ebbene, il «caso concreto» cui ho fatto testé cenno trae origine dalla (ri-)lettura di un saggio pubblicato nel 2011 da Marta Cartabia – già giudice e già presidente della Corte costituzionale italiana –, il quale riprende una sua relazione proprio dedicata al tema dei cc.dd. nuovi diritti³.

Gli esempi di «nuovi diritti» che l'Auto-

(segue a pag. 6)

¹ Sul punto faccio rinvio a un mio precedente lavoro: cfr. R. DI MARCO, *L'intelligenza del diritto. Sulla «oggettività» come problema giuridico... oltre il positivismo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

² J. F. SEGOVIA, *Derechos humanos y constitucionalismo*, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 30.

³ M. CARTABIA, *I «nuovi» diritti*, in O.L.I.R. Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose, febbraio 2011 (http://www.olir.it/areetematiche/166/documents/cartabia_relazione_2010_roma_cesen.pdf).

(segue da pag. 5)

re porta sono effettivamente assai perspicui e assai eloquenti: si tratta del c.d. diritto al figlio, quale analogato del «diritto» alla procreazione medicalmente assistita, e del c.d. diritto al matrimonio omosessuale *lato sensu* inteso.

I riferimenti che Marta Cartabia fa concernono due sentenze della Corte di Strasburgo, entrambe del 2010, le quali affermano, in un caso, la sussistenza del c.d. diritto al figlio anche qualora esso debba esercitarsi col ricorso alla fecondazione c.d. eterologa; nell'altro, pur senza arrivare a stabilire un vero e proprio obbligo dello Stato in tale senso, l'opportunità di regolamentare l'unione c.d. civile tra persone dello stesso sesso, quale declinazione del «concetto» di famiglia e di matrimonio assunto dalla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e condensato, per quanto quivi rileva, nell'art. 8 C.E.D.U., vale a dire nella norma posta a tutela del c.d. diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si tratta, in entrambi i casi, di «diritti» nuovi che hanno fatto ingresso nell'Ordinamento giuridico positivo, in forma più o meno compiuta, sul presupposto di un'interpretazione evolutiva dell'appena citato art. 8 della C.E.D.U., così come elaborato dalla Corte di Strasburgo⁴.

Il punto di maggiore interesse è proprio questo: l'interpretazione evolutiva dell'art. 8 C.E.D.U., infatti, cui è da ascrivere *magna pars* dei cc.dd. nuovi diritti di genesi europea, è piuttosto un'interpretazione escludente ed esclusiva, rispetto al diritto, che un'interpretazione del diritto in sé.

⁴ Per quanto concerne il c.d. diritto al figlio si veda, a titolo d'esempio, la pronunzia 1 Aprile 2010, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza № 57813/00, S. H. (et alii) versus Austria. Con riguardo al tema del c.d. diritto al matrimonio omosessuale, invece, si faccia riferimento alla decisione 24 giugno, 2010, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza № 30141/04, Schalk et Kopf versus Austria, la quale – come ha annotato anche Cartabia – pur negando che gli Stati membri debbano disciplinare per legge la c.d. famiglia omosessuale, rimanendo essa una materia rimessa alla loro discrezionalità, afferma, in quello che potrebbe chiamarsi un *obiter dictum*, che il riconoscimento dei «diritti» de quibus rientra nella declinazione dei dogmi della libertà (negativa) nelle questioni *lato sensu* private e della non discriminazione.

Mi spiego meglio: la base concettuale sulla quale poggiano i «nuovi diritti» che nascono per gemmazione dalla norma posta a presidio della c.d. vita privata e familiare, non danno conto, in realtà, di un compendio di facoltà normative disciplinate dalla legge e vigenti in virtù della norma che le regola, quanto piuttosto essi danno conto di spazi di libertà dal diritto e dalla regola, cioè di ambiti all'interno dei quali il diritto stesso, anche quello grettamente positivistico, ritiene di non dovere entrare, limitandosi, esso, a una funzione esterna di copertura.

Non il matrimonio, per esempio, è disciplinato come istituto giuridico, con regole proprie e con una struttura che è normativa del medesimo rapporto negoziale tra i coniugi, ma la norma si limita a configurare dall'esterno come matrimonio qualunque tipologia di progettualità familiare i soggetti rivendichino per sé medesimi... come matrimonio. Ciò significa che il «concetto» di vita privata e familiare fatto proprio dalla Carta europea e dalla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non è esso un concetto autenticamente giuridico, cioè normativo e regolativo dei rapporti privati e familiari secondo l'ordine della loro natura, quanto piuttosto esso declina un ambito, pur definito esteriormente dalla Legge, all'interno del quale il diritto, la regola, le norme di qualunque tipo, non possono e non debbono entrare.

Ecco: potrei sinteticamente dire che i «nuovi diritti» in questo si sostanziano: in spazi cc.dd. privati, sottratti alla disciplina giuridica, anche se formalmente «coperti» dal di fuori da un ampio apparato di sovrastrutture legali.

Con riguardo alle fattispecie considerate dal saggio di Marta Cartabia – riprendo il discorso – giova osservare che si tratta di «nuovi diritti» i quali, proprio in forza di un'apertura ancora maggiore della fattispecie contemplata dall'art. 2 cost., letta in combinato disposto con l'art. 10 cost., a mente del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale», vanno ad aumentare il novero dei «diritti inviolabili dell'uomo» riconosciuti e garantiti dalla Repubblica.

Il saggio in parola non può andare oltre, risalendo, esso, al 2011, come detto. È da notarsi, però, che il processo evolutivo dell'Ordinamento italiano, proprio nel

senso indicato dalle due citate sentenze della Corte di Strasburgo, e proprio nelle materie che le stesse involgono, si è compiuto – per così dire – sia per via di novellazione legislativa, e mi riferisco alla Legge Cirinnà (L. 76/2016) che ha istituite le cc.dd. unioni civili, strutturandole sulla falsariga del matrimonio; sia per via giurisprudenziale, e mi riferisco, in questo secondo caso, alla sentenza della Corte costituzionale del 2014⁵ la quale ha dichiarati costituzionalmente illegittimi i limiti posti dalla L. 40/2004 alla c.d. fecondazione eterologa «per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, [...], qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili»⁶.

Dunque, pur con certi limiti strutturali e pur con un'intrinseca contraddittorietà, sia il «diritto» al figlio, sia il «diritto» all'unione civile tra persone dello stesso sesso sono entrati a fare parte del vigente Ordinamento italiano, allo stesso modo nel quale, prima di questi, sono entrati a farne parte il «diritto» al divorzio (L. 898/1970), il «diritto» all'aborto (L. 194/1978), il «diritto» al c.d. parto in regime di anonimato (D.P.R. 396/2000) *et coetera*.

Il discorso che Marta Cartabia propone sui «nuovi diritti» è viepiù condivisibile sotto il profilo descrittivo, vale a dire dal punto di vista del rilievo «diagnostico» che esso fa: il saggio, infatti, dà conto e dell'oggetto della questione e della sua fenomenologia; un tanto può giovare a un primo, sintetico, abbozzo del tema perché esso consente effettivamente di rispondere alla preliminare domanda su quali siano questi «nuovi diritti» (che cosa si intende?) e su quale sia la di loro origine (da dove provengono?).

Solo anticipo – e dopo aggiungerò qualche considerazione in più – che viceversa le conclusioni cui l'Autore per giunge, pur felicemente problematiche, lasciano tuttavia sullo sfondo il tema concernente la concezione del diritto in sé, e particolarmente quella del diritto soggettivo, il quale, invece, stando alla base concettuale di questi «nuovi diritti», e dando conto del loro stesso fondamento, ne rappresenta la genesi autentica-

⁵ 09 Aprile 2014, Corte costituzionale, Sentenza № 162, Presidente: Silvestri. Redattore: Tesauro.

⁶ *Ibidem*.

mente problematica, il problema *in se*; e in ultima analisi... il vero problema.

Come primo rilievo va annotato che l'introduzione, lo sviluppo e il consolidamento di questi "diritti di ultima generazione"⁷ nell'Ordinamento giuridico italiano seguono una via che passa attraverso tre momenti concettuali idealmente connessi e reciprocamente implicanti.

Il primo di questi momenti è giuocoforza rappresentato dalla consolidata lettura "a fattispecie aperta"⁸ dell'art. 2 cost., a mente della quale il riconoscimento e la costituzionalizzazione dei diritti dell'uomo non sono limitati al catalogo di quelli elencati *ex professo* nell'articolato della Costituzione medesima, ma hanno essi una virtuale apertura all'Ordinamento costituzionale considerato nella sua complessità⁹.

Ciò significa che quindi l'apertura della "fattispecie aperta" in parola è in un tempo apertura all'Ordinamento – certamente –, ma anche... chiusura dell'Ordinamento e nell'Ordinamento, il quale infatti rappresenta il solo e unico termine di riferimento di e per ogni forma di interpretazione, di estensione, di evoluzione; "l'apertura [operata con l'elaborazione della c.d. fattispecie aperta, infatti] è da considerarsi [...] come uno sviluppo (una

«gemmazione») coerente dei principi e degli enunciati costituzionali"¹⁰.

L'Ordinamento, pertanto, – qui mi rendo conto di fare una provocazione – è aperto ai «nuovi diritti», purché essi... non siano affatto nuovi, cioè purché essi appartengano al suo stesso plesso dommatico, alle sue *rationes* di fondo. Se poi i «diritti» *de quibus* non abbiano trovata ancora una compiuta fisionomia normativa e se essi non abbiano ancora una precisa formulazione della relativa fattispecie legale, ciò dà conto di un differente problema, il quale certo non riguarda la novità del «diritto». La novità, infatti, non risiede nel «diritto» in quanto tale, quanto piuttosto nella sua mera enunciazione formale.

In altre parole, allora, l'apertura del citato art. 2 cost., cui Marta Cartabia, per esempio, fa riferimento, è essa un'apertura positivista in senso stretto. Se si preferisce può dirsi che essa è un'apertura ermeneutico-interpretativa, eppertanto un'apertura che consente sì di andare oltre rispetto al dato letterale della disposizione normativa vigente, utilizzata e utilizzabile come addentellato formale di riferimento, ma che al contempo si sostanzia in una chiusura del Sistema medesimo in sé stesso, nelle sue *rationes*, nei suoi schematismi.

Con un ossimoro potrei dire che l'apertura in parola è... autoreferenziale. E ciò – questo va pure annotato – con buona pace, per esempio, di La Pira¹¹, che assieme ad altri illustri studiosi del diritto

costituzionale¹², volle *viceversa* vedere nel citato art. 2 cost. un'apertura dell'Ordinamento costituzionale al diritto naturale classico, cioè un'apertura dell'Ordinamento verso una certa fondazione trascendente.

Ebbene, al di là del significato letterale del verbo riconoscere, punto adoperato dall'art. 2 cost., e al di là di un'ambiguità di fondo che pur serpeggia in tutto l'articolato della Costituzione stessa – Jemolo, per esempio, la criticò per una diffusa verbosità¹³ –, nulla vi è di più lontano dall'ideologia costituzionalistica, nulla di più lontano dal testo stesso della Costituzione che all'art. 1 accoglie il dogma della sovranità e, particolarmente, nulla di più lontano da oltre mezzo secolo di giurisprudenza costituzionale, la quale è andata (sempre più radicalmente, aggiungerei) in senso diametralmente opposto, come ha peraltro osservato anche Pietro Giuseppe Grasso studiando il tema della secolarizzazione¹⁴ e come ha chiaramente dimostrato Danilo Castellano, per esempio trattando il tema della persona umana negli atti dell'Assemblea costituente¹⁵.

Il «modello persona» assunto dalle *rationes* costituzionali, infatti, non è quello

(segue a pag. 8)

7 M. CARTABIA, I "nuovi" diritti, cit., p. 8.

8 6 Febbraio 2006, Corte Costituzionale, Sentenza № 61, Presidente: Marini, Redattore: Finocchiaro. La pronuncia de qua afferma, coerentemente con un'interpretazione risalente al 1987 (cfr. 10 Dicembre 1987, Corte Costituzionale, Sentenza № 561, Presidente: Saja, Redattore: Spagnoli.), che l'art. 2 cost. debba considerarsi una "norma a fattispecie aperta [vale a dire] diretta a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona" (Ibidem) in conformità con l'articolato della Costituzione.

9 Livio Paladin afferma – coerentemente rispetto alla sua impostazione kelseniana e coerentemente rispetto al testo della Costituzione – che "è [...] ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano che si deve stabilire in che cosa consistano i vari diritti inviolabili e quali siano [...] le corrispettive garanzie [...] il che comporta [...] che i diritti stessi «si risolvono integralmente nel diritto positivo» [...]. Solo in questi termini, del resto, si spiega che la sovranità venga bensì conferita al popolo [...] ma «nelle forme e nei limiti della Costituzione»; sicché rimane esclusa [...] l'immediata applicabilità [...] dei «precetti di diritto naturale»" (L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, C.E.D.A.M., 1998³, pp. 76 e ss.).

10 D. CASTELLANO, L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 26, alla nota 10.

11 Cfr. Atti dell'Assemblea costituente, LVIII, Seduta pomeridiana di martedì 11 marzo 1947, Presidente: Terracini, passim, in particolare pp. 1987 e s., dove La Pira osserva – il riferimento è all'art. 6, nel quale è confluito l'art. 1 del progetto della prima sottocommissione – che "per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona e di umanità e di giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali degli individui e delle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità", come a porre un'antiorità assiologica, logica e funzionale dei diritti umani propriamente detti ai diritti positivi e al diritto positivo considerato nel suo complesso, proprio a principiarsi da quello lato *sensu* costituzionale. Come ho cercato di far emergere nel testo, questa lettura dà conto di un'illusione.

12 Per esempio è stato sostenuto che "il riconoscimento dei diritti inviolabili si riallaccia alla dottrina dei diritti naturali [...] dell'uomo cioè inerenti alla natura umana nella sua universalità; diritti quindi che preesistono al diritto positivo e lo trascendono sì che questo deve limitarsi a riconoscerli senza poterli negare. A questi diritti deve essere tutto subordinato, la comunità politica e lo stesso Stato che in definitiva è costituito soprattutto per la tutela di essi [...] il principio del riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo preesistenti al diritto positivo è in ogni modo stato accolto dalla nostra Costituzione: perché quando il testo parla di diritti inviolabili dell'uomo esso si riferisce appunto a quei diritti naturali, essenziali o inalienabili [...] diritti che tutte le Costituzioni democratiche riconoscono" (G. BASCHIERI – L. BIANCHI D'ESPINOSA – C. GIANATTASIO, La Costituzione italiana. Commento analitico, Firenze, Nocchioli, 1949, pp. 11 e s.).

13 Cfr. A. C. JEMOLO, Tra diritto e storia, Milano, Giuffrè, 1982.

14 Cfr. P. G. GRASSO, Costituzione e secolarizzazione, Padova, C.E.D.A.M., 2002.

15 Cfr. D. CASTELLANO, Il «concetto» di persona umana negli Atti dell'Assemblea costituente e l'impossibile fondazione del politico, in D. CASTELLANO, L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 87 e ss..

(segue da pag. 7)

classico, boeziano¹⁶, che porta a considerare la persona come “diritto sussistente” nel senso di Rosmini¹⁷, ma piuttosto esso è quello moderno personalistico, giusta il quale – lo dico proprio citando le parole di Mounier – “la persona è un’attività vissuta come autocreazione, comunicazione e adesione che si coglie e si conosce nel suo atto, come movimento di personalizzazione”¹⁸, dunque... la persona verrebbe a coincidere, non col suo essere ontologico – di fatto obliato –, quanto piuttosto col progetto che ella medesima ha di sé stessa e per sé stessa. Talché il suo diritto, cioè il diritto che le sarebbe più proprio, necessariamente dovrebbe coincidere col «diritto» di lei all’assoluta autodeterminazione della sua libera volontà. Ed è questa la tesi che sottostà al libero sviluppo della personalità, posto come diritto fondamentale in molte Carte e in molte Dichiarazioni¹⁹. E invero... è proprio a questo libero sviluppo della personalità che i cc.dd. nuovi diritti tendono direi utopisticamente e contraddittoriamente.

Il secondo momento concettuale attraversa i vari processi di adeguamento delle norme statuali al c.d. Ordinamento giuridico sovranazionale, particolarmente a quello dell’Unione europea. Onde vi sarebbe un apparente annacquamento del dogma della sovranità dello Stato c.d. forte e centrale, ad appannaggio di una certa legalità e di una certa esigenza di legittimazione la genesi delle quali dovrebbero albergare in un contesto ordinamentale internazionale e *supra*-statale.

Come a dire, in altri e più schietti termini, che la legittimità dell’Ordinamento statale dipenderebbe non più e non solo – kelsenianamente – dalla coerenza interna delle norme vigenti a quelle codificate nella Costituzione, quanto piuttosto dalla loro conformità e dalla loro adeguatezza rispetto a un c.d. Ordinamento internazionale di

«diritti» individuali; particolarmente rispetto al c.d. Ordinamento dell’Unione europea, cioè a un Sistema di norme che gli Stati stessi (*rectius*, i governi) hanno per sé medesimi volute attraverso processi di ordine *lato sensu* politico, e meglio dovrei dire di ordine partitico, al fine di attribuire ai singoli soggetti un compendio di «diritti» – umani, inviolabili, fondamentali, non importa la nomenclatura – ritenuti convenzionalmente tali a livello internazionale.

La surrogazione del fondamento del Sistema positivo, tuttavia, con un’ideale coerenza dello stesso rispetto a fonti sovranazionali dà conto – Francesco Gentile già lo fece notare a suo tempo²⁰ – di un mero aggravamento delle procedure formali il quale non esce dalla c.d. teoria delle fonti, e anzi ne resta prigioniero mutandone le deficienze strutturali.

Questo spostamento al di fuori, più che in alto, del parametro di riferimento – dalla Costituzione dello Stato alle regole condivise fra gli Stati – infatti, lungi dal fondare l’Ordinamento in parola sopra un principio di giustizia oggettiva e lungi dal garantire il diritto *in se* e i diritti della persona, solo amplia lo spettro soggettivo delle cc.dd. scelte normative, le quali restano però arbitrarie e assolute nel significato etimologico della parola, cioè legate alla decisione sovrana, eppertanto esse restano necessariamente soggette a fisio(-pato-)logiche evoluzioni, involuzioni, modifiche, restrizioni, estensioni *et coetera*, che infondo seguono la direzione del potere contingente ed effettivo.

20 Francesco Gentile osserva – mi limito a riprendere questo passo, ma il discorso meriterebbe un approfondimento – che “per evidenziare le aporie insite nelle dichiarazioni dei diritti umani possiamo porci tre domande: chi sia il titolare di questi diritti umani; chi sia il soggetto obbligato da quei diritti e chi sia competente a dirimere gli eventuali contrasti” (G. FERASIN, *La navigazione nell’arcipelago delle aporie*, in F. GENTILE, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Padova, C.E.D.A.M., 2006, pp. 117 e s.). *Risulta del tutto scontato che la risposta faccia emergere una sorta di centralità ideologica dello Stato, eventualmente mascherato dietro a Organizzazioni di diritto internazionale. È lo Stato, infatti, colui il quale pone tali diritti in capo al soggetto-cittadino, lungi dal riconoscerli come propri di lui; talché i «diritti» in parola vengono a dipendere dalla loro stessa positivizzazione. Così come è lo Stato che coincide con il potenziale violatore di questi diritti e che, in un certo senso, sarà chiamato a giudicare della loro eventuale violazione.*

Non a caso, già il fatto di parlare di «nuovi diritti», mutuando, infondo, la struttura cronologica del diritto cui fanno riferimento le varie generazioni delle quali scrive, per esempio, Norberto Bobbio²¹, è un eloquente elemento concettuale il quale dà conto di un processo di produzione e di accumulazione del «diritto», quale prodotto storico di un determinato coacervo di forze capaci di affermarlo.

Il diritto che viene prima e che viene dopo, che prima non c’era e che dopo c’è, che si forma per generazioni progressive *et coetera*, infatti, non è diritto in senso proprio, esso può dare luogo a norme vigenti – certamente –, esso può compendiare un plesso ordinamentale più o meno articolato – è ovvio –, ma esso non si sostanzia affatto nello “*id quod semper aequum et bonum est*”²² del quale parla, per esempio, il giurista romano Paolo.

Il problema del “*semper*” che noi troviamo nella definizione *de qua*, infatti, è un problema ontologico e non storico: esso è un problema che mette capo all’ontologia, all’essere in sé del diritto, il quale diritto, infatti, essendo partecipazione della giustizia, se è diritto è sempre diritto, se non lo è... non lo è mai: non lo fu nel passato e non lo sarà nel futuro. Ovviamente dico questo al netto della questione aristotelica concernente la distinzione tra giusto naturale, ciò che, appunto, è giusto in sé; e giusto legale, ciò che realizza in un dato contesto, storico, sociale, economico *et coetera* il principio oggettivo del giusto legale²³.

Il punto è – lo dico forse troppo brutalmente – che il diritto, così come esso non si crea e non si distrugge per legge, cioè in virtù delle cc.dd. fonti normative, esso non è mai nuovo o vecchio, non dipende né dalla storia, né dalla sociologia: o è o non è. Altro è dire che i diritti siano riconosciuti, per ciò che essi sono, o non riconosciuti.

Né il processo di c.d. internazionalizzazione, infatti, né quello di c.d. democratizzazione, peraltro per ragioni analoghe a quelle testé succintamente indicate, possono tenere luogo a quella che Danilo Castellano probabilmente chiamerebbe «ve-

16 Cfr. M. S. BOEZIO, *Liber de persona et duabus naturis. Contra Eutychem et Nestorium*, in J.-P. MIGNÉ (a cura di), *Patrologiae. Cursus completus [Patrologiae latinae tomus 64]*, Turnhout, Brepols, 1969, LXIV, 1343.

17 Cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del diritto*, Padova, C.E.D.A.M., 1967, I, p. 192.

18 E. MOUNIER, *Il personalismo*, Milano, Garzanti, 1952, p. 8.

19 Cfr. A. ORDÓÑEZ MALDONADO, *Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad*, Bucaramanga, Universidad Santo Tomás, 2003.

21 Cfr. N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

22 D. 1, 1, 11.

23 Cfr. ARISTOTELE, *Etica a Nicomaco*, V, 6-7, 1134 b.

rità del diritto»²⁴ né possono sostituirne la sua intelligenza metafisica, non essendo il consenso della maggioranza e nemmeno l'unanimità dei consensi o la coerenza tra gli articolati normativi dei vari contesti statuali considerati, in grado di fondare autoreferenzialmente e di costituire *ex nihilo* il principio metafisico della giustizia sostanziale.

Altro, invero, è la norma giusta, in quanto fondata sul principio della giustizia e altro, tutt'altro, è la norma condivisa... chiunque siano i soggetti della condivisione e qualunque ne sia l'oggetto. Che poi sia auspicabile una condivisione intorno al principio della giustizia è cosa ovvia, che l'oggetto della condivisione, però, sia sempre giusto in quanto condiviso *sic et simpliciter*, cioè è tutto da dimostrarsi e anzi, molto spesso ciò è già stato smentito. Basterà ricordare a questo proposito la c.d. democrazia di Pilato per averne immediata contezza²⁵.

Il terzo momento concettuale, in fine, pergiunge all'individuazione di un'efficacia almeno di fatto trasversale sia della Giurisprudenza costituzionale (la quale ha una formale diffusività *erga omnes*, quantomeno rispetto alla declaratoria di incostituzionalità), sia della Giurisprudenza delle Corti europee, soprattutto di quella di Strasburgo. E quest'ultimo aspetto dà conto di un significativo ed eloquente esito *ultra vires* – se così posso dire – delle stesse pronunzie giurisdizionali: esse, infatti, oltre a decidere il caso *sub iudice* e oltre ad affermare una determinata *ratio decidendi* per quel caso (la quale pure potrebbe avere una certa rilevanza ai fini della nomofilachia, ma non oltre), operano anche in funzione d'indirizzo, propositiva quando non interlocutoria, rispetto allo stesso Legislatore, arrivando in alcuni casi addirittura a svolgere una ancora più discutibile funzione normativa di carattere generale.

Il Giudice, in quest'ipotesi, infatti, si rende artefice di un vero e proprio evolucionismo ordinamentale, il quale va ben oltre la stessa paludata teoria delle cc.dd.

norme programmatiche²⁶ e il quale certamente supera il vecchio positivismo c.d. forte che lo voleva... *bouche de la loi*. Il giudice, infatti, utilizzando le *normae positae* non solo come fattispecie da interpretarsi giusta i consueti canoni ermeneutici (per esempio quelli fissati dalle cc.dd. preleggi) per i fini della sussunzione, ma soprattutto come elementi per costruire il precetto normativo concreto²⁷, amplia e accresce lo spettro ordinamentale dei cc.dd. diritti soggettivi includendovi fattispecie apparentemente nuove e diverse.

Dico apparentemente nuove e diverse,

26 Secondo Vezio Crisafulli, per esempio, la teoria delle norme cc.dd. programmatiche postula "il riconoscimento dell'efficacia normativa anche [...] di queste] disposizioni costituzionali [...]. Le quali enunciano vere e proprie norme giuridiche, che sono perciò precettive non meno delle altre, sebbene rivolte originariamente e direttamente ai soli organi dello Stato, ed anzitutto con certezza, almeno agli organi legislativi" (V. CRISAFULLI, *Stato. Popolo. Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 56).

27 Con forse eccessiva sintesi posso dire che le cc.dd. teorie ermeneutiche pretenderebbero di superare le angustie del positivismo giuridico senza però negarlo *ex funditus*, dunque rimanendo sì all'interno della sua stessa «gabbia concettuale», ma nel contempo tradendone (quantomeno) i costitutivi formali. Le varie teorie ermeneutiche, infatti, rivendicano tutte, sia pure in guise diverse e con differenti sfumature, di «adoperare» più o meno liberamente le disposizioni normative, cioè il prodotto del Legislatore, eppertanto le cc.dd. fonti, allo scopo di produrre una specie di «diritto» di secondo grado, che sarebbe poi quello effettivamente vigente e applicabile. Invero, stanti le premesse delle teorie ermeneutiche, il prodotto del Legislatore, vale a dire la fonte che da lui proviene, non è immediatamente fonte del diritto, sic et simpliciter, quanto piuttosto essa rappresenta un elemento, un dato, un materiale – giuocoforza il più preminente, ma non l'unico – grazie al quale l'interprete dà forma, di volta in volta, alla norma da applicarsi al caso e ai casi. La fonte, dunque, non è... del diritto – nemmeno di quello positum – quanto piuttosto del materiale normativo. Giuseppe Zaccaria, per esempio, osserva che il giudice certamente deve "prendere le mosse, nel processo di concretizzazione delle norme giuridiche, dai testi prodotti dal legislatore [... tuttavia] il legislatore «pone» e produce soltanto i tenori letterali delle norme [...] e] non pone vere e proprie norme. I tenori letterali dei testi, le prescrizioni in essi contenute [infatti] non sono che la punta emergente di un iceberg, di un complesso regolamentativo che verrà sviluppato solo in un secondo momento e grazie all'aiuto indispensabile di soggetti diversi" (G. ZACCARIA, *Una definizione d'interpretazione*, in F. VIOLA – G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma – Bari, Laterza, 2004, p. 158 e s.).

ma non eversive – si badi bene – giacché la ragione e la legittimazione, almeno *in thesis*, di tali interventi non esce dagli stimoli positivisticci, pur portandoli a conseguenze davvero estreme: le «novellazioni giurisprudenziali», infatti, come anche le riforme per via legislativa, non invocano principii *extra-ordinamentali*, non si appellano al diritto naturale, alla giustizia sostanziale *et coetera*; nemmeno esse fanno assegnamento a Sistemi che siano alieni o contarii rispetto a quello considerato e ritenuti superiori gerarchicamente, quanto all'opposto esse poggiano sulla postulata necessità di compiere e di maturare appieno il portato concettuale di norme effettivamente vigenti e di rango apicale.

I cc.dd. nuovi diritti elaborati dai Giudici nelle loro sentenze, in altri termini, poggiano sulla postulata necessità di compiere appieno le *rationes* assunte come fondative dall'Ordinamento medesimo. Tant'è che la Corte costituzionale italiana, per esempio, confortata da autorevole Dottrina, ha elaborata la figura delle cc.dd. norme a contenuto costituzionalmente necessario o vincolato²⁸, cioè norme il contenuto delle quali sarebbe necessario o vincolato in forza di disposizioni espresse nella stessa Costituzione o in forza di *rationes* immediatamente ricavabili dalla stessa, sicché il margine di manovra del Legislatore ordinario, nell'ambito di queste materie, sarebbe assai limitato o non vi sarebbe affatto.

Tant'è vero che i «nuovi diritti» di genesi giurisprudenziale postulano tutti una struttura in combinato disposto con

(segue a pag.10)

28 È nota la tesi elaborata dalla Corte costituzionale in merito all'ammissibilità dei quesiti referendari secondo la quale alcune "disposizioni legislative ordinarie [...] sarebbero latrici di un] contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione" (2 Febbraio 1978, Corte costituzionale, Sentenza № 16, Presidente: Rossi, Relatore: Paladin), d'onde l'impossibilità di sottoporle a referendum, pur oltre i limiti espressamente fissati dall'art. 75 co. II cost.. Per una riflessione sull'incidenza del tema concernente le cc.dd. norme a contenuto costituzionalmente vincolato, nell'ambito dei «nuovi diritti», cfr. A. ALBERTI, *L'omicidio del consenziente come norma a contenuto costituzionalmente vincolato o a contenuto necessario/obbligatorio?* *Brevi note alla sent. n. 50 del 2022, in federalismi. it*, 14/2022, pp. 176 e ss..

24 *Mutuo quivi il titolo di una monografia che l'Autore ebbe dedicato a temi politici; cfr. D. CASTELLANO, La verità della politica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.*

25 Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il «crucifige!» e la democrazia*, Torino, Einaudi, 1995.

(segue da pag. 9)

l'art. 3 cost. e con il c.d. principio di eguaglianza sostanziale ivi contemplato. Vale a dire – semplifico di molto il discorso, ma ne preservò l'essenza – che l'introduzione nell'Ordinamento dei «diritti» *de quibus* risponde all'esigenza di realizzare per norma l'eguaglianza legale tra i soggetti e tra le loro personali progettualità, annullando, proprio attraverso la regola positiva, ogni differenza oggettiva e naturale. Per esempio, ragionando *de lege ferenda*, l'attuale, aspro, dibattito sul c.d. diritto all'identità di genere tende proprio a questo appiattimento normativo: cioè all'annullamento per norma della diversità tra i sessi, ad appannaggio di un'opzione soggettiva e libera in virtù della quale ciascheduno scelga per sé il genere che egli preferisce.

Solo annoto, a modo di chiosa, prima di proseguire, che nel Regno di Spagna la c.d. *ley trans* (L. 4/2023), in piena continuità con la precedente *Ley Zerolo* (L. 15/2022), ha sostanzialmente codificato questo «nuovo diritto» sul presupposto – così recita il preambolo della medesima Legge – che “*el objetivo de la presente ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales [...] erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad*”.

Dunque la «idea» di un Ordinamento di diritti il quale realizzi per norma l'eguaglianza, pretermettendo ogni differenza e apparcchiando strutture formali tanto ampie e vacue da consentire l'integrazione formale delle relative fattispecie a chiunque lo desideri, è non solo attuale e contingente, ma proprio trasversale nell'odierna «cultura» politico-giuridica occidentale.

Ciò significa, pertanto – riprendo il discorso di prima –, che il Giudice dei «nuovi diritti» interviene nell'Ordinamento, creando di volta in volta una “nuova posizione giuridica soggettiva”²⁹ – come scrive Marta Cartabia – al precipuo fine di correggerne le storture dovute a un'incompiuta disciplina dei suoi stessi «principii» costituzionali e direi anche costitutivi; e ciò con buona pace di quanti sostengono la tesi della c.d. Costituzione tradita...

Ebbene, in questa funzione propulsivo-

correttivo-ermeneutica della Giurisprudenza, particolarmente di quella sovranazionale, Marta Cartabia sembra cogliere il meccanismo di maggiore efficacia ed efficienza nell'innovazione dell'Ordinamento attraverso la concettualizzazione e attraverso l'introduzione dei cc.dd. nuovi diritti.

Rispetto a queste tipologie di «nuovi diritti» (quelli di genesi giurisprudenziale), pertanto, il Parlamento sarebbe sempre in ritardo rispetto alla Magistratura; il Parlamento, però, date queste premesse, oltre a essere in ritardo rispetto alla Magistratura, sarebbe anche, nello stesso momento, alle sue dipendenze, e ciò in quanto esso dipenderebbe dai Giudici almeno per ambiti e per settori i quali risultino sussumibili entro fattispecie *lato sensu* assimilabili a quelle cc.dd. a contenuto costituzionalmente vincolato, vero è che – come scrive appunto Marta Cartabia – “i [...] nuovi diritti non hanno (ancora) una propria autonomia, ma costituiscono emanazioni, ramificazioni di diritti e principi scritti [...] e] ne costituiscono uno sviluppo nuovo”, il quale oltre a essere nuovo, sarebbe anche inevitabile e necessario.

Se si ponga mente, infatti, – mi limito a un solo, brevissimo cenno – al c.d. caso Cappato³⁰, il quale ha rappresentata l'occasione per l'introduzione nell'Ordinamento giuridico italiano del c.d. diritto all'eutanasia – un altro dei molti «nuovi diritti» – immediatamente si vedrebbe non solo la dinamica interlocutoria tra la Corte costituzionale e il Parlamento, ma proprio l'assoluta dipendenza di questo da quella in virtù di un abile uso, da parte dei Giudici costituzionali, dei combinati disposti tra il c.d. diritto all'autodeterminazione terapeutica disciplinato dalla L. 219/2017 e gli artt. 2, 3 e 32 cost.. Di fatti, il Giudice, dopo una ritenuta inerzia del Parlamento, rispetto a una «tabella di marcia» da lui stesso fissata, ha operato in sua vece con un intervento ortopedico sull'art. 580 c.p. in tema “aiuto al suicidio” stabilendone l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui [esso] non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della

30 Cfr. F. S. MARINI – C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019. Faccio altresì rinvio alla mia riflessione sul medesimo tema: cfr. R. DI MARCO, *Diritto e “nuovi” diritti. L'ordine del diritto e il problema del suo fondamento attraverso la lettura di alcune questioni biogiuridiche*, Torino, Giappichelli, 2021.

legge 22 dicembre 2017, n. 219 [...] agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”³¹.

Il discorso andrebbe approfondito – evidentemente – ma in questa sede non è possibile andare oltre. Comunque, al netto di ogni ulteriore considerazione, e riprendendo il saggio di Marta Cartabia dal quale ero partito, ritengo che la «diagnosi» fatta dall'Autore sia descrittivamente corretta.

A mio avviso, però, essa è da un lato incompleta e dall'altro poco problematizzata. *Absit iniuria verbis...*

Come prima osservavo, infatti, il saggio non va oltre l'osservazione dell'effetto: esso non coglie appieno, cioè, la causa remota dalla quale nasce il problema dei c.d. nuovi diritti, né esso ne coglie la conseguenza più profonda, restando prigioniero della stessa ideologia liberalpositivistica d'onde traggono origine.

Il problema dei «nuovi diritti», infatti, non è dato dalla mera circostanza in virtù della quale lo “universo dei diritti individuali potrebbe mancare il suo scopo, [...] giacché] i diritti illimitati nel contenuto e nel numero [...] potrebbero essere] esposti a una degenerazione utopistica”³², ed esso nemmeno è dato dalla “necessità di preservare la natura dei diritti individuali come garanzia della persona umana nei confronti di ogni forma di potere, preservandoli dal rischio di diventare essi stessi uno strumento di esercizio del potere sulla persona umana”³³. Al contrario, anzi all'opposto, il vero problema consiste, a mio avviso, nella necessità di capire che il diritto non alligna nella volontà e non dipende dal desiderio, esso non ha tempi e non ha stagioni. Il diritto è infatti regola di giustizia che si impone al suo soggetto nell'ordine ontologico della sua stessa natura, onde il soggetto medesimo, l'essere umano, abbia a tendere al vero e al pieno compimento di sé, a un agire che gli si confà in quanto uomo.

Il diritto, allora, sotto questo rispetto,

31 25 Settembre 2019, Corte costituzionale, Sentenza № 242, Presidente: Lattanzi. Redattore: Modugno.

32 M. CARTABIA, I “nuovi” diritti, cit., p. 15.

33 Ivi, p. 17.

non è mai limite od ostacolo della volontà autenticamente umana, cioè qualche cosa che, come un paracarro, la conculchi dall'esterno e la comprima entro pre-stabiliti binari, quanto piuttosto esso ne è regola intrinseca; esso ne è condizione di legittimità sostanziale nell'ordine della ragione. Ciò significa che non vi è libertà che non sia giuridica e che non vi è diritto che non ne sia guarentigia: una libertà che pretermetta il diritto, infatti, o che rivendichi di crearlo *ad hoc*, non è una vera libertà umana e giuridica, quanto piuttosto essa è arbitrio e capriccio.

Questo problema, però, non è precipuo dei cc.dd. nuovi diritti, dei cc.dd. diritti umani o di altre espressioni dell'attualità politico-giuridica, esso è un problema di molto precedente, come prima cercavo di suggerire: esso è «il» problema del positivismo, di tutto il positivismo.

È del positivismo, infatti, la tesi secondo la quale il diritto rappresenta qualche cosa la quale si crea, si produce, ha fonti d'onde deriva, si modifica *et coetera*, onde ne è reietto ogni fondamento trascendente. E non è un caso, a questo proposito, se Portalis, per esempio, in sede di relazione sul progetto di Codice civile francese affermò che attraverso la legge può distruggersi ciò che c'è e può crearsi ciò che non esiste ancora³⁴. Quindi il problema della trasformazione della pretesa in diritto e del diritto che codifica pretese non è nuovo, anzi, con una certa approssimazione e sintesi, direi che esso è vecchio quanto il dogma della sovranità, cioè quanto la pretesa dello Stato moderno di auto-fondare il proprio Ordinamento. Oggi – ecco il punto – il problema *de quo* si pone in termini vieppiù rovesciati rispetto a quelli propri della passata stagione del c.d. positivismo forte, ponendo al centro non più lo Stato ma l'individuo e facendo dello Stato e delle sue Istituzioni un mezzo per il soddisfacimento delle pretese individuali.

È ovvio, infatti, che postulando queste premesse, col passaggio dallo Stato c.d. forte allo Stato c.d. debole e con la caduta di ogni aspetto istituzionale, propria della *post-modernità* politico giu-

ridica, “è stata dissolta [...] persino la falsa trascendenza dell'immanenza cui si ispirano la politica e [...] gli ordinamenti giuridici dei cosiddetti Stati forti [...] e si è passati] dall'immanentismo dei totalitarismi all'immanentismo dell'anarchia”³⁵, come ha lucidamente scritto Danilo Castellano. Cioè è ovvio che ciascheduno rivendichi, almeno per sé stesso e almeno limitatamente a ciò che è o a ciò che egli ritiene essere «suo», di costituire, di fondare, di creare, per sé, il proprio diritto, o, per meglio dire, di godere il diritto negativo all'anarchia.

Ma il «diritto» alla riservatezza, inteso come diritto all'anarchia nell'ambito del c.d. privato, è un «diritto» il quale vuole a ben vedere escludere dall'ambito della giuridicità e dal problema giuridico il privato stesso: esso è un diritto che pone al suo oggetto la libertà negativa e che esclude ogni regola, ogni criterio e ogni principio ritenuti in sé lesivi della libertà medesima. Si tratta di un «diritto» il quale, per riprendere il titolo della relazione assegnatami, postula un'intelligenza oscurata e implica una volontà cieca,

35 D. CASTELLANO, *Prefazione*, in P. G. GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, C.E.D.A.M., 2002, p. XII.

esso, postula e implica, in altre parole, più e oltre rispetto alla trasformazione del desiderio in diritto attraverso l'Ordinamento giuridico, la limitazione – e meglio dovrei dire la negazione – dell'Ordinamento giuridico rispetto a determinati spazi operativi definiti privati, fatti salvi, ovviamente, gl'interventi *ad adiuvandum* di apprestamento dei mezzi necessari.

Concludo osservando quanto mi sembra che nemmeno gli Studiosi più autorevoli delle materie privatistiche abbiano finora rilevato e cioè che queste premesse concettuali finiscono col negare *ex funditus* la stessa possibilità teorica del diritto privato, vale a dire dello *ius privatorum* inteso in senso proprio e stretto, quindi del diritto che regola giuridicamente i rapporti privati: il privato, infatti, finisce col ridursi all'ideologia della riservatezza, della *privacy* intesa nel senso dell'americanismo, della libertà negativa, direbbe Danilo Castellano, onde non vi è spazio per alcuna regola e per alcun criterio.

Se però l'anarchia possa essere oggetto di diritto e di diritti, e se essa possa codificarsi nelle fonti di un dato Ordinamento, essa è una questione sulla quale mi concedo di dubitare.

SECONDO CICLO DI INCONTRI SULL'ETICA POLITICA

Accogliendo le istanze di alcune persone interessate agli Incontri dedicati all'Etica politica, si informa che nei primi mesi (gennaio-maggio) dell'anno 2024, si terrà un secondo ciclo di seminari dedicati al tema: «Le contemporanee teorie politiche egemoni: liberalismo, radicalismo, socialismo, marxismo, personalismo contemporaneo».

Lo scopo dei seminari (che rappresentano la continuazione del primo ciclo, svoltosi negli anni 2022/2023) è quello di favorire la comprensione il più possibile oggettiva delle dottrine attualmente diffuse e praticate, nonché le loro conseguenze pratiche.

I seminari si terranno a Padova secondo il seguente calendario:

sabato 27 gennaio 2024 (Il liberalismo)
 sabato 24 febbraio 2024 (Il radicalismo)
 sabato 23 marzo 2024 (Il socialismo)
 sabato 27 aprile 2024 (Il marxismo)
 sabato 25 maggio 2024 (Il personalismo contemporaneo).
 Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Saranno ammessi coloro che ne faranno richiesta, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org oppure scrivendo al seguente indirizzo: Instaurare, casella postale 27 Udine centro – 33100 Udine.

L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

A coloro che si iscriveranno sarà tempestivamente indicato il luogo degli incontri.

Al fine di favorire una costruttiva ed attiva partecipazione si consiglia la lettura della Parte II del libro D. CASTELLANO, *Introduzione alla Filosofia della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.

34 Cfr. J.S.M. PORTALIS, *Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)*, *Séance du 4 Ventôse an XI*.

LIBRI IN VETRINA: RECENSIONI

La cultura come resistenza e impegno civile: padre David Maria Turoldo, padre Ernesto Balducci e Pier Paolo Pasolini, a cura di Raffaella Beano, Venezia, Cafoscari, 2023.

Del volume ci occupiamo non perché abbia un interesse scientifico, essendo un lavoro celebrativo e, quindi, a-problematico per scelta. Esso non presenta nemmeno caratteristiche divulgative. È la raccolta degli atti di un convegno tenutosi a Venezia, all'Università Ca' Foscari, il 17 novembre 2022.

Curato da Raffaella Beano, è uscito nel 2023 e ha avuto diverse presentazioni. Fra queste quella organizzata nel settembre 2023 nel convento dei Servi di Maria a Udine, cioè nel santuario della Madonna delle Grazie. È dedicato – la cosa, in parte, sorprende – a Giuseppe Goisis che vi contribuisce con un breve e «diplomatico» saggio.

Sono celebrati – come detto, «acriticamente» - padre David Maria Turoldo (servita), padre Ernesto Balducci (scolopio) e Pier Paolo Pasolini. Tre figure rilevanti della cultura contemporanea, accomunate da scelte sociali «orizzontali», dalla filantropia che lascia (quasi sempre) nell'ombra la dimensione religiosa e l'impegno (individuale) per la vita senza tramonto.

L'uomo, ridotto a una sola dimensione, sarebbe diventato (e diventerebbe) felice, così, solamente se fosse stato posto (e fosse posto) nella condizione di soddisfare i suoi bisogni materiali. Talvolta indotti. In altre parole la felicità starebbe nella liberazione (soprattutto, anche se non solamente) dalla povertà. Diciamo «soprattutto, anche se non solamente», perché i tre autori, consapevolmente o inconsapevolmente, condivisero la «libertà borghese», quella predicata dalle dottrine liberali e sviluppata con coerenza dal marxismo. L'affermazione è giustificata, cioè provata, sia dalle esplicite prese di posizione di padre David Maria Turoldo in occasione del referendum sul divorzio e del successivo referendum sull'aborto, sia dalle

opzioni di padre Ernesto Balducci a favore dell'obiezione di coscienza (che non è l'obiezione della coscienza) e della «promozione» della persona secondo la teoria che Giorgio La Pira (in contraddizione con altra dottrina da lui condivisa fino al 1943) professò dal 1946 in avanti, cioè dal tempo dell'Assemblea costituente della Repubblica italiana, sia dal singolare «marxismo» di Pier Paolo Pasolini il quale «praticò» ampiamente i diritti «borghesi» che, fra l'altro, lo portarono ad avere in Roma due abitazioni: una funzionale all'esercizio della «libertà negativa» (soprattutto, ma non solo, sul piano sessuale), l'altra funzionale a conservare l'immagine di «proletario».

Non solo. Padre Turoldo, negli anni in cui sembrava che il marxismo in Italia fosse destinato a conquistare il potere politico affermava, prendendo la parola in diversi «festival de L'Unità», che i cristiani furono (e sono) i primi comunisti della storia. Padre Balducci, molto più seriamente, condivise le posizioni (erroneamente etichettate) di «sinistra» per un'opposizione al sistema occidentale «americano», non considerando che il marxismo è figlio del protestantesimo (Marx condivise le opzioni di suo padre, Gran Maestro di Loggia, e quindi coerente sostenitore di una libertà non responsabile, ovvero della libertà luciferina).

Non giudichiamo le intenzioni dei tre personaggi «celebrati» (solo Dio, infatti, conosce in profondità il cuore dell'uomo). Essi hanno anche qualche merito e, comunque, nel clima conformistico diffuso hanno operato scelte che rivelano il loro tentativo di indipendenza culturale (risultato, però, solo apparente). Apparentemente, infatti, non condivisero le opzioni della Democrazia cristiana, il partito «americano» per eccellenza; partito di cui sono culturalmente figli. Portarono avanti, infatti, - soprattutto padre Turoldo e padre Balducci - l'impostazione di fondo di quel partito sia a proposito della coscienza sia a proposito del «miglioramento» delle condizioni sociali orientate a diffondere il «consumismo», criticato, invece, apertamente e

giustamente soprattutto da Pasolini. Il miglioramento consumistico (presentato – erroneamente – come questione di giustizia sociale) era strumento di conquista del consenso da parte della DC ma, simultaneamente, strumentalizzazione della persona, onticamente intesa.

Certamente va riconosciuto anche qualche merito ai tre autori celebrati. Per esempio, le acute intuizioni e le osservazioni di padre Turoldo a proposito del Natale. Esse hanno dimensioni profonde. Non sono la banalizzazione fantastica o, peggio, consumistica di una festa cristiana che celebra un evento storico fondamentale. Sul piano lirico egli ha dimostrato un valore particolare che, però, non consente, a parer nostro, (come fa, invece, il cardinale Ravasi), di accostarlo a poeti come Clemente Rebora e ad altri profondamente cristiani.

Quello che emerge dalle «letture» dei tre personaggi, celebrati nel volume al quale dedichiamo la presente breve Nota, è la loro opzione e per due (padre Turoldo e padre Balducci) la loro svolta sostanzialmente immanentistica, quella che il cardinale Ravasi sembra considerare positivamente nel suo intervento al convegno: l'ateo – bisogna dirlo - non è tanto colui che non trova Dio che cerca, ma colui che positivamente lo rifiuta. Con questo tipo di ateo si fa impossibile il dialogo a causa della sua opzione fondamentale (e senza prove); opzione, che è ancora più radicale di quella di Lucifero.

Pertanto l'incontro con il non credente, teorizzato soprattutto da padre Turoldo, si fa utopia. Peggio – ciò vale anche per padre Balducci – la tesi che porta a considerare l'uomo, ogni uomo, un cristiano anonimo (Karl Rahner), è tesi anticristiana, oggi – purtroppo – insegnata anche nelle Scuole cristiane e apertamente predicata dai pulpiti. Ciò non è segno di resistenza e impegno civile, ma resa incondizionata alle mode di pensiero gnostiche, attualmente ampiamente diffuse.

Daniele Dal Fabbro

FATTI E QUESTIONI IN MEMORIAM

I dubbi di un Vescovo

Il 30 agosto 2023, in occasione della «Firma del Manifesto della Comunicazione non ostile», il Vescovo ordinario di Trieste, mons. Enrico Trevisi, ha messo in dubbio (per lo meno ha riaperto, sia pure dubitativamente, una questione) una definizione che nei secoli passati ha portato allo scisma d'Oriente. Si è domandato, infatti, se lo Spirito Santo procede anche dal Figlio (cosiddetta questione del «Filioque»). Sarebbe, a suo avviso, una «questione ecumenica aperta». La formula, definita dai Concilii, era stata inserita sin dall'antichità (e tuttora è inserita) nei Simboli della Fede cattolica, che anche mons. Enrico Trevisi recita celebrando la santa Messa. Ora, il Vescovo di Trieste ritiene, pare per ragioni ecumeniche, che detta formula vada «ripensata».

I Vescovi sono successori degli Apostoli. Essi debbono custodire e tramandare le verità di Fede definite e ricevute, non dubitare (tanto meno pubblicamente) di esse.

Se, poi, l'ecumenismo male inteso (inteso, cioè, come indifferenza dottrinale) postula l'abiura della Fede, esso non può essere né invocato né praticato: non è l'unità che fa la Verità ma la verità condizione dell'unità. Altrimenti si finirebbe nel nichilismo riducendo anche i Simboli della fede a un insieme di vuote parole.

Un impegno che necessita di fondamento

La disponibilità dimostrata e l'impegno generosamente profuso dall'avv. Simone Pillon per quel che riguarda il «caso Indi Gregory» sono indubbiamente da apprezzare. Non c'è dubbio, infatti, che egli si sia battuto perché Indi potesse venire in Italia per essere sottoposta a nuovi tentativi di cura al Bambin Gesù di Roma.

L'avv. Pillon anche in passato ha

dimostrato particolare attenzione ai problemi legati alla vita. Il suo è stato, infatti, un impegno costante per queste questioni.

Quello che sorprende, però, nel suo impegno è il fatto che, per taluni aspetti, sostenga tesi non condivisibili. Una di queste è rappresentata dal legame fra valori e consenso («il sistema italiano è sano perché si fonda su valori condivisi come il rispetto della sacralità della vita», ha dichiarato a «La Verità», Milano, 18 novembre 2023). L'altra è il suo tentativo di «contenere» la pratica dell'aborto procurato senza tendere all'abolizione delle norme che lo consentono.

Per quel che riguarda il sistema italiano, è da osservare che esso consente sin dagli anni '70 del secolo scorso l'aborto procurato: la Legge n. 194/1978 – non lo si deve dimenticare! – è stata confermata da un referendum, quindi dal consenso della maggioranza degli elettori italiani. Ciò è la confutazione dell'affermazione dell'avv. Pillon.

Per quel che riguarda il «contenimento», va osservato che lo stesso Pillon (soprattutto con riferimento alla somministrazione della pillola RU 486) si è dimostrato convinto che la legalizzazione dell'aborto procurato non sia (attualmente) eliminabile.

L'errore che, a parer nostro, continuano a sostenere e ad alimentare anche coloro che sono sostanzialmente ben orientati è quello di ritenere che i valori (che, in quanto tali, non sono negoziabili, come insegnò Benedetto XVI) siano legati al consenso. Intendiamoci: è bene che siano condivisi, ma non è la condivisione a renderli tali. In altre parole non è la sociologia il loro fondamento. Se così fosse, anche l'iniquità diventerebbe legittima. A regimi come il nazismo, il comunismo e, attualmente, il liberalismo non è mancato (e non manca) il «consenso». Ciò, però, non è condizione sufficiente per la loro legittimazione.

Il giorno 17 ottobre 2023 Iddio ha chiamato a sé il prof. Wolfgang Waldstein. Aveva 96 anni. Professore emerito di Diritto romano all'Università di Salisburgo (Austria), era uno dei maggiori studiosi al mondo di Diritto naturale romano. Alle questioni del Diritto romano portò rilevanti contributi innovativi. Tenne conferenze e cicli di lezioni in Università di diversi Paesi: dal Giappone al Cile (frutto di un corso da lui tenuto nel 2006 alla Pontificia Università Cattolica di questo Paese è il volume *Lecciones sobre Derecho Natural*, Santiago del Cile, Academia de Derecho-Universidad Santo Tomás, 2007) oltre che in Atenei europei.

Fu Rettore dell'Università di Salisburgo e Presidente dell'Institut International d'Etudes Européennes «A. Rosmini» di Bolzano.

Ebbe l'onore di essere citato – unica citazione fatta dal Papa in quella occasione – da Benedetto XVI nel Discorso tenuto il 22 settembre 2011 al Reichstag di Berlino.

Fece parte del Comitato scientifico di *Instaurare* che seguiva costantemente e con interesse. Nel 1999 fu relatore al convegno degli «Amici di *Instaurare*» dedicato alla questione liturgica a Madonna di Strada. La sua Fede fu robusta. Si impegnò a sostenere il rito romano antico, non per ragioni di mero costume ma motivato da ragioni teologiche.

Discendente da una nobile famiglia austro-tedesca, fu costretto a diversi spostamenti: la famiglia prima della Rivoluzione russa del 1917 si stabilì e operò in Russia e in Finlandia (ove Wolfgang Waldstein nacque). Tornò successivamente in Austria. Wolfgang Waldstein fu costretto per completare gli studi universitari a procurarsi le risorse con lavori manuali, essendosi la sua famiglia venuta a trovare in difficoltà.

È Autore di diversi saggi e monografie. Fra i suoi scritti usciti in

(segue a pag.14)

AI LETTORI

Pubblichiamo a parte la preghiera di san Leone Magno, Papa dal 440 al 461, che invita i cristiani, ogni cristiano, a non arrendersi. Nemmeno di fronte a grandi difficoltà, ad ostacoli che sembrano insormontabili, a prove il cui mancato superamento sembra rendere inutile ogni impegno e ogni azione.

La tentazione della resa è forte soprattutto nei momenti in cui anche chi è chiamato a guidare gli uomini, sia sul piano spirituale e morale sia sul piano civile, sembra rassegnato e, comunque, di fatto desiste dall'adempimento dei propri doveri, quando cioè commette omissioni le quali ai più offrono spesso giustificazioni, alibi, per l'abbandono e la rinuncia a ogni impegno.

La «sensazione» dell'isolamento si fa sentire nei momenti più difficili e duri. Essa può essere motivo per accogliere tentazioni diaboliche, per rinunciare ad operare, per abbandonare ogni cosa.

Leone Magno ci ammonisce a non cedere e simultaneamente ci invita a intraprendere la (o a continuare sulla) strada della «rinascita».

Di rinascere ha bisogno ogni uomo. Di rinascere hanno bisogno la Chiesa militante e le società civili.

La rinascita, ogni rinascita, ha bisogno dell'aiuto di Dio e delle opere individuali e comunitarie. Per rinascere bisogna pregare e lavorare: pregare con fede e lavorare intelligentemente e costantemente. Anche quelle che appaiono piccole iniziative contribuiscono a rialzarci, aiutano a intraprendere o a continuare il doveroso cammino.

Dobbiamo fare tesoro dell'insegnamento di san Leone Magno anche noi. Per questo invitiamo i nostri Lettori e in particolare i nostri Amici a un rinnovato impegno, a combattere con entusiasmo le «buone battaglie», a non rincorrere illusioni, a rinunciare ai calcoli umani. Importante, infatti, è servire

la verità che ci rende effettivamente liberi e considerare che di una sola cosa c'è bisogno: quella che non sarà tolta e per avere la quale è necessario *instaurare omnia in Christo*.

A GESÙ BAMBINO

La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell'Universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa' ch'io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa' che il Tuo dono
s'accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda
nel Tuo nome.

Umberto Saba

Con i versi e il pensiero, quasi una preghiera, di Umberto Saba auguriamo ai nostri Lettori, in particolare a chi soffre, un cristiano, sereno, santo Natale

Instaurare

(segue da pag. 13)

italiano ci limitiamo a citare il volume *Saggi sul diritto non scritto* (Padova, Cedam, 2002), *Scritto nel cuore* (Torino, Giappichelli, 2014) e *Teoria generale del Diritto*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2001).

Instaurare gli è grato per il contributo da lui offertogli.

Affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio e alle preghiere di suffragio dei Lettori.

RINGRAZIAMENTO

Siamo grati a tutti coloro che, talvolta in modi diversi, si fanno sostenitori di *Instaurare*, del suo impegno e delle sue attività. Un pensiero riconoscente va a coloro che hanno ritenuto di sostenerci «concretamente». A tutti giunga il nostro grazie.

Pubblichiamo qui di seguito le iniziali del nome e del cognome, l'indicazione della Provincia di residenza, nonché l'importo dell'offerta inviataci.

Prof. M. A. (Madrid) euro 500,00; prof. G. B. (Pordenone) euro 250,00; magg. a. C. Zaccaria (Udine) euro 150,00; gen. G. P. (Trieste) euro 50,00; ing. M. N. (Pordenone) euro 50,00; m.a M. P. (Pordenone) euro 40,00.

Totale presente elenco: euro 1040,00.

NON TI ARRENDERE MAI

di san Leone Magno, Papa

Non ti arrendere mai.

Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce, neanche quando l'errore ti scoraggia, neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l'ingratitude ti sgomenta, neanche quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la noia ti atterra, neanche quando tutto ha l'aria del niente, neanche quando il peso del peccato ti schiaccia,, neanche quando...

Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi... e ricomincia!

LETTERE ALLA DIREZIONE

Abusi liturgici. Verso una «protestantizzazione» della santa Messa?

Caro Direttore, il titolo di questa breve lettera che le rivolgo avrebbe voluto essere “americanate in Chiesa”. Solo il rispetto per i canoni e lo stile che hanno sempre caratterizzata questa Rivista m’impone una maggiore sobrietà ed eleganza, cui mi adegno volentieri, anche se, forse, ciò potrebbe andare a scapito di una non del tutto inutile immediatezza comunicativa.

Premetto che per ragioni familiari mi trovo molto spesso a udire la santa Messa domenicale in Chiese diverse da quelle della mia Parrocchia. Un tanto, pur a detrimento di un certo vantaggio pastorale che potrebbe anche avere, *coeteris paribus*, una sua funzione, mi dà modo di farmi una visione abbastanza chiara della situazione liturgica e non solo a livello (quantomeno) regionale.

Prima di procedere, entrando *in medias res*, anticipo qui l’obiezione, linguistica e concettuale in un tempo, di alcuni solerti *post-conciliaristi*, i quali già avranno arricciato il naso leggendo l’espressione che ho testé usata: “udire la santa Messa”.

Sì: uso – e lo faccio convintamente – il verbo udire non a caso e non per errore. Lo preferisco a partecipare, oggi (più) diffuso e spesso imposto da quanti considerano la santa Messa alla stregua di un’assemblea, tanto che nei varii libretti distribuiti in Chiesa il celebrante ne è spesso indicato come presidente...

Nel mio uso del verbo udire sono in verità confortato (non solo in coscienza) anche dalla tradizionale dizione del primo precetto generale della Chiesa: “udir la Messa la domenica e le altre feste comandate”, come recita, per esempio, il *Catechismo della Dottrina Cristiana* di san Pio X, nell’edizione di Fede & Cultura (Verona, 2016, p. 13), che per comodità qui cito senz’altri più

puntuali riferimenti al Magistero.

Invero, altro è celebrare un rito e altro è presiedere un’assemblea; e altro è il rito, la liturgia e altra è l’assemblea.

La questione non è nominalistica, ma sostanziale.

Il rito dà conto del culto e si sostanzia nel culto. Il rito della santa Messa, in specie, dà conto del santo sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo e in questo si sostanzia. Egli e il Suo sacrificio ne sono il centro, la sostanza e l’anima. Non a caso il «momento» del santo sacrificio si definisce *canon Missae*.

Alla perfezione della santa Messa, e al culto divino che ivi il celebrante rende a Iddio, non concorre e non occorre un pubblico, un’assemblea o altro. Nemmeno la comunione celeste, in verità, sarebbe necessaria, pur essendo essa coessente per la maggior gloria di Dio stesso.

Con un’espressione forse sbrigativa ma nondimeno efficace, potrebbe dirsi che la presenza reale di Cristo nella santa Messa, conseguente alla perfetta consacrazione delle specie eucaristiche, è essa stessa tutta la Messa, e in questa alberga tutto il santo frutto che ne deriva sul piano spirituale. Il resto, tutto il resto, pur importante, pur significativo, è in funzione di questo.

Alla santa Messa, pertanto, i fedeli, propriamente parlando, assistono, non partecipano, tantomeno compartecipano. La loro partecipazione pia e devota è sì atto che rende culto a Dio, in obbedienza ai Suoi stessi precetti (santificare le feste, per esempio), ma non è essa partecipativa, formativa o perfettiva del santo sacrificio, che punto ne prescinde. Il santo sacrificio della *Missa pro populo*, per esempio, è pieno e perfetto indipendentemente dalla presenza fisica del popolo alla celebrazione. La presenza fisica dei fedeli, infatti, è a loro giovamento spirituale e per il bene delle loro anime, nulla aggiunge alla santa Messa che è in sé perfetta se e in quanto perfettamente celebrata dal

sacerdote colle dovute intenzioni.

Ciò non significa – è inteso – che l’ascolto della santa Messa non implichi, *in parte qua*, una forma di partecipazione morale e spirituale del fedele; la di lui partecipazione, però, non è da intendersi alla stregua di un contributo apportato al santo sacrificio, quanto piuttosto essa è da intendersi alla stregua di una piena intesa del fedele stesso rispetto al sacrificio che il sacerdote celebra attraverso il rito; infatti: “*haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis*”.

Dunque, udire la Messa è formula più schietta e meno equivoca di partecipare alla Messa, oltre a essere, essa, più rispettosa di una benemerita tradizione. Ciò è maggiormente vero, anche per evitare che le varie forme di «intervento» dei laici nell’ambito della Messa celebrata secondo il *novus ordo* abbiano a confondere piani e ruoli, sostanze e accidenti.

L’assemblea, *viceversa*, ha al proprio centro le sue stesse componenti, ne è composta e formata, esiste in loro funzione. L’assemblea non si forma e non si costituisce se non in virtù e in ragione di quanti la compongono: essa non ha ma è il gruppo, non ha, ma è il pubblico, anche se il gruppo e il pubblico che la costituiscono si circoscrivono in una *ratio* comune, in un mutuo consenso di adesione, il quale è, in un tempo, aggregativo degli aderenti e divisivo rispetto agli estranei. Se poi anche lo scopo, il fine, sia effettivamente comune, essa è una diversa questione, più sottile e complessa, poiché occorrerebbe indagarsi la differenza tra fine prossimo e fine remoto delle singole componenti e tra fine mediato e fine immediato delle stesse, cosa che in questa sede non può farsi per ovvie ragioni.

L’assemblea, comunque, è giuocoforza presieduta per ragioni di ordine formale e la presidenza è ufficio formale, vale a dire che essa è ufficio che da forma al consesso assembleare secondo il proprio ordine (spesso) convenzionale. Il pre-

(segue a pag.16)

(segue da pag. 15)

sidente, infatti, è *primus inter pares*: egli dà e toglie la parola, guida lo svolgimento dei lavori, formalizza le varie deliberazioni, rappresenta l'assemblea nel nome della quale opera *ab externo*. Il presidente, pertanto, è in funzione dell'assemblea ed è presidente in quanto sussista l'assemblea che lo esprime: senza assemblea non vi ha presidente e non vi ha attività.

Il sacerdote celebrante, al contrario, non è né *primus*, né *inter pares*: egli è *in sacrīs*, cioè egli è al di sopra e al di fuori, egli è – per così dire – ordinato dall'alto, consacrato; tant'è che la formula conclusiva del rito di ordinazione presbiterale recita(-va) "*accipe potestatem offerre sacrificium Deo, Missasque celebrare, tam pro vivis, quam pro defunctis*". Quella del sacerdote, invero, è una *potestas*, una *sacra potestas* che egli riceve, non è essa un potere formale o un'autorità costituita al fine di regolare un consesso secondo regole convenzionali, la *potestas* del sacerdote ha per oggetto la celebrazione della Messa e l'offerta a Dio del santo sacrificio.

La santa Messa, pertanto, è celebrata dal sacerdote e da lui soltanto; ed essa è santa Messa proprio perché egli la celebra secondo i riti e secondo i canoni della Chiesa obbediente alle disposizioni del suo stesso fondatore Gesù Cristo: senza sacerdote non vi ha Messa, e ciò con buona pace di quanti (certamente confortati dalla Disposizioni delle varie Conferenze episcopali) ritengono assolto il precetto colla sola partecipazione alla c.d. liturgia della parola, appunto presieduta dal diacono o da un laico qualsiasi. La santa Messa, però, è e resta il e nel canone, non è la lettura dell'Evangelo o la recita, pur meritoria, di alcune orazioni.

Perché quest'introduzione?

Ebbene, mi è capitato, lo scorso 10 Settembre, di assistere alla santa Messa presso la chiesa di Pesariis di Prato Carnico (Udine), rimanendo negativamente colpito quantomeno da quattro aspetti che ritengo doveroso segnalare, anche allo scopo di suscitare qualche riflessione.

Il primo di questi quattro aspetti riguarda l'ingresso in chiesa del sacerdote, il quale si è accostato all'altare giungendovi con le braccia conserte e senza nessuna riverenza. Egli è entrato come entra il presidente in un consesso assembleare, salutando i convenuti nelle più consuete forme civili.

Il secondo aspetto riguarda il momento del *Gloria*, punto recitato, da parte del sacerdote celebrante, con le braccia conserte e da seduto.

Il terzo aspetto riguarda l'omelia, sul contenuto della quale ometto ogni commento: non spetta alla pecora di giudicare il pastore. Mi limito alla forma, che anche la pecora può notare quand'essa risulti «singolare». Qui mi è parso che dalla presidenza di un'assemblea si fosse passati a una rivista di avanspettacolo all'americana: il sacerdote, infatti, ha impugnato il microfono e, camminando avanti e indietro all'interno del presbiterio e talvolta scendendo nella navata, ha pronunziato il suo «discorso».

Il quarto e ultimo aspetto riguarda l'offertorio e il canone: per il primo mi è parso singolare che il sacerdote chiamasse un giovinotto seduto nei primi banchi affinché gli porgesse le ampolline, peraltro il giovinotto indossava una maglietta a colori con le maniche corte. Non so se le funzioni dell'accollito posano così assolversi...

Per il canone, invece, mi è parsa sorprendente la recita delle formule di consacrazione in modo assente e distratto, come anche la totale mancanza di un'anche accennata genuflessione. Non so, poi, se vi sia stata un'effettiva elevazione dell'Ostia consacrata e del Calice; la mia impressione è però in senso negativo.

Ebbene, credo che quanto detto in premessa spieghi e giustifichi queste e altre prassi: se la santa Messa è un'assemblea che si presiede e alla quale si partecipa, il sacro, il santo sacrificio, la presenza reale di Cristo *et coetera* restano nel ciarpame delle cose vecchie, inutili e forse anche fastidiose, come

indubbiamente fastidioso risulta il rispetto delle rubriche, la solennità del gesto, l'impostazione severa e rigorosa degli aspetti rituali e tutto ciò che un tempo cementava l'ossatura della liturgia.

Qualcuno dirà che si sono perdute solo forme e formule e che infondo nell'ultima Cena nostro Signore Gesù Cristo non ha lasciato rubriche o speculazioni liturgistiche.

La diagnosi, però, è scorretta per pressapochismo ed eccesso di ottimismo: le forme e le formule perdute sono (o furono) veicolo di contenuti gravi, sono il mezzo attraverso il quale la Chiesa insegna il magistero di Cristo, ne celebra il santo sacrificio, svolge la sua opera salvifica per le anime dei vivi e dei morti... e quando si perdano le forme del sacro, quando manchi il rito, quando si riduca la Messa a un momento aggregativo di ricordo, si rischia di perdere e di fatto si perde la verità che loro tramite, per millenni, si è trasmessa.

Lettera firmata

INSTAURARE

omnia in Christo

periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972

Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,
(+) Cornelio Fabro, Pietro Giuseppe Grasso,
Félix Adolfo Lamas, (+) Francesco Saverio
Pericoli Ridolfini, (+) Wolfgang Waldstein,
(+) Paolo Zolli

Direttore: Danilo Castellano

Responsabile: Marco Attilio Calistri
Direzione, redazione, amministrazione
presso Editore
Recapito postale:
Casella postale n. 27 Udine Centro
I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: instaurare@instaurare.org

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico
Casella postale n. 27 Udine Centro
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale
di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto